



COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. ¹⁸ del 19/6/2019

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 61 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di GIUGNO alle ore 12,00, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente		X
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata da SEA AMBIENTE SpA, prot. n. 32106 in data 01.6.2015, acquisita al prot. OSL n. 84 in data 04.6.2015, con la quale il suddetto istante rivendica, al punto 4), un credito riferito al riaddebito a carico del Comune di Viareggio dei costi utenze/portineria per i locali sede dell'istante negli anni 2006-2013, successivamente indicato nella cifra di € 146.663,27 (centoquarantaseimilaseicentossessantatré/27);

Visto che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'istanza di cui sopra per l'importo di € 21.413,27 (ventunomilaquattrocentotredici/97) non può essere accolta in quanto - come risulta da attestazione del Dirigente del Servizio competente in data 18.3.2019 - il predetto credito non corrisponde al "calcolo complessivo dei costi rapportato alle ore - al numero dipendenti - ai metri occupati";

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa per PEC (prot. n. 23551 del 04.4.2019 - prot. OSL n. 183 del 03.4.2019), ha comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta presentata;

Rilevato che in merito a questa nota - ricevuta in data 04.4.2019 - non risulta pervenuta nei termini previsti al citato art. 10-bis della L. 241/1990 alcuna comunicazione;

Ritenuto, pertanto, completata l'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

delibera

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente presentata da SEA AMBIENTE SpA per l'importo di € 21.413,27 (ventunomilaquattrocentotredici/97);
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (*sezione Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni

